

Tribunale di Milano del 07/10/2015

Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Collegio, sciogliendo la riserva di cui a verbale del 1.10.15, ritenuto che:

- il ricorrente chiede la revoca dell'Amministratore del Condominio, lamentando una serie di inadempimenti e di violazioni da parte dell'Amministratore stesso;

- * all'esito del contraddittorio e seguendo l'elenco delle censure mosse dal ricorrente stesso risulta che:

i dati relativi all'Amministratore sono indicati in tutte le carte intestate, comprese le comunicazioni postali, con l'esatta denominazione della società di persone cui è affidato incarico di amministrare il Condominio e con specifica indicazione anche del nominativo del socio accomandatario, ****
dati risultano chiaramente anche sulla

corrispondenza intercorsa con l'odierno ricorrente;

i compensi dell'Amministratore sono stati approvati nelle stesse assemblee di nomina, con indicazione del compenso spettante all'Amministratore medesimo (v. docc.6 prodotti dallo stesso ricorrente);

il luogo in cui si trovano i registri condominiali è inequivocabilmente identificato e identificabile nella sede della s.a.s. in **** Milano;

in assenza di diversa indicazione, è evidente che i documenti condominiali potevano e possono essere liberamente consultati dai condomini, previo avviso e appuntamento; non risulta, del resto, che lo Studio **** abbia mai opposto un rifiuto o non abbia dato riscontro a richieste di accesso alla documentazione condominiale;

i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'incarico sono documentati dal resistente, che ha allegato anche l'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale (docc.3 e

4);

la mancata apertura di un conto corrente condominiale è smentita documentalmente (doc.2 del resistente); conto presso l'Amministratore, dunque, ha regolarizzato

la posizione, provvedendo all'adempimento e successivamente (con la delibera prodotta dal resistente stesso come doc.17) è stato confermato dall'assemblea con la prescritta maggioranza; è, quindi, intervenuto un nuovo mandato, rispetto al quale risulta rispettato anche l'obbligo di apertura del conto corrente intestato al Condominio: l'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea del 9.2.15 della nomina dell'Amministratore è conforme alla nuova disciplina del

condominio, che prevede

sostanzialmente la durata in carica dell' Amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall'assemblea medesima; la mancata convocazione di assemblea per deliberare sulla partecipazione alla mediazione introdotta dall'odierno ricorrente non costituisce omissione rilevante: in effetti, nessun giudizio con lezioso è stato introdotto dal ricorrente nei confronti del Condominio a seguito della mancata partecipazione alla mediazione; le uniche censure sollevate dal
si

limitano ad investire l'operato dell'Amministratore e, in effetti, sono state fatte valere in questa sede di volontaria giurisdizione; il Condominio, quindi, non era e non è parte del contenzioso e alla presente procedura non è neppure applicabile l'obbligo della mediazione obbligatoria (v. art.71 quater disp. att. c.c.);

l'assemblea per l'eventuale revoca dell'Amministratore è stata convocata e si è tenuta, concludendosi con la riconferma e/o nuova nomina del resistente; delibera adottata con i quorum di legge;

* alla luce di quanto precede emerge evidente che non sussistono le "gravi irregolarità" richieste dall'art. 1129 ex. ai fini della revoca dell'amministratore;

* deve pronunciarsi la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di procedura, pur trattandosi di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. sent. n. 1274 del 13/03/1989);

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere al resistente le spese del procedimento, che liquida in complessivi £ 1.500,00 oltre accessori di legge. SÌ comunicati.

Milano 02/10/2015

11 Presidente
Dott. Marco Manunta

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com